



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: Castellani Andrea

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 91 del 15-12-2022

REGISTRO GENERALE N. 2968

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 83 - R.G. 2772 DEL 18/11/2022 - ERRATA CORRIGE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con sentenza del Tribunale Amministrativo delle Marche n. 262/2020, pubblicata in data 27.04.2020, è stato accolto il ricorso n. 323/2004 proposto dai Sig.ri B. I. e C. L. per l'annullamento del Permesso di costruire n. 153 del 27.11.2003 (P.ed. 270/2003) rilasciato alla Sig.ra D. S., avente ad oggetto "Ristrutturazione edilizia di fabbricati con cambio di destinazione del corpo accessorio e la realizzazione di un locale interrato ad uso autorimessa in C.da Castelletta 11, distinti al Catasto al F. 11 p.lla 101 di questo Comune".
- Con sentenza n. 437/2022, pubblicata in data 25.07.2022, comunicata dal legale di fiducia dell'Ente, Avv. Andrea Netti, in data 7.09.2022 ed assunta al Prot. N.57209, il Tribunale Amministrativo delle Marche si è pronunciato sul ricorso di ottemperanza 565/2021 ed ha ordinato l'esecuzione della sentenza n. 262/2020. In particolare, nell'attuale provvedimento di ottemperanza del Giudice, così come nel primo del TAR Marche 262/2020, si evidenzia che la sentenza di annullamento comporta la fattispecie prevista all'art. 38 del DPR 380/2001 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato) il quale prevede che "In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36."
- Con Deliberazione n. 480 del 28.10.2022 avente ad oggetto "Annullamento del Permesso di costruire n. 153 del 27.11.2003 su ricorso al TAR n. 323/2004 - Sig.ri B. I. e L. C. contro D. I., D. S. e B. P.. Sentenza di esecuzione del Tribunale Amministrativo del 25.07.2022 (ricorso al TAR n. 262/2020) – Applicazione della sanzione ex art. 38 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380" la Giunta Comunale ha condiviso la proposta dell'ufficio circa l'impossibilità di natura tecnica alla riduzione



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

in pristino individuando nel Dirigente del Settore VI il soggetto abilitato all'emanazione del provvedimento da inviare all'Agenzia del territorio per la determinazione dell'importo della sanzione da erogare ai proprietari dell'immobile oggetto del permesso di costruire annullato.

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 83 – R.G. 2772 del 18-11-2022 concernente: "ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 153 DEL 27-11 2003 SU RICORSO AL TAR N. 323/2004 – SIG.RI B. I. E L. C. CONTRO D. I., D. S. E B. P.. SENTENZA DI ESECUZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL 25-07-2022 (RICORSO AL TAR N. 262/2020) – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE EX ART. 38 DEL D.P.R. 06-06-2001 N. 380".

PRESO ATTO CHE nella Determina di cui sopra, nella premessa narrativa, il **volume in ampliamento del manufatto ristrutturato ad uso abitazione di mc. 12,58 è stato erroneamente indicato come superficie in ampliamento.**

VISTO CHE si è trattato di un mero errore materiale.

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica.

TENUTO CONTO che il presente atto non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

- 1- Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2- Di modificare la definizione in **volume in ampliamento** indicato erroneamente nella Determina Dirigenziale n. 83 – R.G. 2772 del 18-11-2022 come **superficie in ampliamento.**
- 3- Di dare atto che la presente Determina Dirigenziale costituisce atto integrante e sostanziale alla Determina Dirigenziale n. 83 – R.G. 2772 del 18-11-2022.
- 4- Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso entro trenta giorni dalla data di esecutività ai soggetti coinvolti nel procedimento.

Il Dirigente
Castellani Andrea

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Civitanova Marche, 15-12-2022

Il Responsabile del servizio

Castellani Andrea

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 15-12-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Castellani Andrea

 Firmato